SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
10 luglio 1986 *

Nella causa 270/84,

Assunta Licata, dipendente del Comitato economico e sociale, con l'avv. J.-N. Louis del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. N. Decker, del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. D. Brüggemann, membro della direzione del personale, in qualità di agente, assistito dall'avv. domiciliatario A. Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui il Comitato economico e sociale, in base alla decisione generale del suo presidente 7 maggio 1984 n. 173/84 A, ha escluso la sig. ra Licata dal comitato del personale, nonché della decisione 31 ottobre 1984 di indire elezioni parziali onde provvedere alla sua sostituzione,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 1986,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1984, la sig. ra Assunta Licata, dipendente del Comitato economico e sociale, ha presentato un ricorso inteso all'annullamento della decisione con cui il Comitato economico e sociale l'ha esclusa dal comitato del personale, in base alla decisione generale del suo presidente 7 maggio 1984 n. 173/84 A, (in prosieguo: « decisione modificativa »), nonché della decisione 31 ottobre 1984 di indire elezioni parziali onde provvedere alla sua sostituzione.

2 Il 21 aprile 1983 la Licata, all'epoca dipendente locale presso il Comitato economico e sociale, veniva eletta membro del comitato del personale in qualità di rappresentante unica dei dipendenti di cui all'art. 7, 1° comma, del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità ». Di regola il suo mandato sarebbe scaduto il 31 marzo 1985.

3 Il 22 dicembre 1983 la Licata veniva nominata dipendente di ruolo con inquadramento nel grado D3/3 e con effetto dal 1° gennaio 1984.

4 Poiché tutte le categorie di dipendenti non erano più rappresentate in seguito al cambiamento di categoria dell'interessata, il comitato del personale riteneva che la propria composizione non corrispondesse più al disposto dell'art. 1, 4° comma, dell'allegato II dello statuto del personale (in prosieguo: « statuto »), il quale prescrive che la composizione del comitato del personale deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i ruoli dei dipendenti in pianta stabile e degli altri dipendenti.

5 Il comitato del personale riteneva pertanto che dovessero essere indette elezioni parziali onde provvedere alla sostituzione della Licata. Desiderando basare dette elezioni su una disposizione più precisa, il 2 maggio 1984 esso chiedeva al segreta-

rio generale del Comitato economico e sociale di modificare a tale scopo la decisione del Comitato economico e sociale 23 luglio 1975, n. 1896/75 A, la quale dispone, in particolare, nell'art. 5, che « il mandato di membro del comitato termina altresì in caso di dimissioni volontarie o di cessazione del servizio ».

6 Il 7 maggio 1984 il presidente del Comitato economico e sociale adottava la decisione modificativa, che ha emendato « per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto », l'art. 5 della precitata decisione. In seguito a detto emendamento, il mandato dei membri del comitato del personale termina anche in caso di « passaggio ad altra categoria, ad altro ruolo o ad altro regime qualora non sia più garantita la rappresentatività del comitato del personale ai sensi dell'art. 3 ».

7 Basandosi sulla disposizione così modificata, nella riunione 25 giugno 1984 il comitato del personale si rifiutava di prendere in considerazione il voto della Licata e il 28 giugno 1984 considerava terminato il mandato della stessa.

8 Benché avesse basato la decisione modificativa su motivi di « certezza del diritto », il 31 luglio 1984 il Comitato economico e sociale, tramite il suo segretario generale, informava il comitato del personale della sospensione di detta decisione.

9 Il 9 ottobre 1984 il comitato del personale convocava un'assemblea generale del personale onde decidere sull'indizione di elezioni parziali.

10 L'11 ottobre 1984 il segretario generale del Comitato economico e sociale comunicava al comitato del personale che la decisione modificata era nuovamente in vigore.

11 Il 12 ottobre 1984 l'assemblea generale del personale decideva di costituire l'ufficio elettorale che il 31 ottobre 1984 convocava le elezioni parziali per il 19 novembre 1984.

12 Il 6 novembre 1984 la Licata presentava, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, un reclamo avverso la decisione modificativa e avverso la decisione di escluderla dal comitato del personale.

13 Il 14 novembre 1984 essa proponeva il presente ricorso.

14 In pari data la Licata presentava alla Corte di giustizia delle Comunità europee un'istanza di provvedimenti provvisori. Il presidente della prima sezione della Corte di giustizia ha accolto detta istanza sospendendo, con ordinanza 11 dicembre 1984 (procedimento 270/84 R, Racc. 1984, pag. 4119), in attesa della pronuncia nel merito, tanto l'applicazione della decisione modificativa quanto la decisione di indire elezioni parziali.

15 Il 29 gennaio 1985 il segretario generale del Comitato economico e sociale respingeva il reclamo della ricorrente.

16 A norma dell'art. 21 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Corte di giustizia ha chiesto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di precisare se, per quanto riguarda i loro comitati del personale, esista una norma analoga a quella contenuta nella decisione modificativa. Dalle risposte fornite emerge che nessuna delle suddette istituzioni ha adottato una norma scritta che contempli la decadenza dal mandato per il membro del comitato del personale che, unico rappresentante di una determinata categoria, passi ad un'altra categoria durante il mandato.

Sulla ricevibilità

17 Il Comitato economico e sociale contesta la ricevibilità del ricorso. Innanzitutto, la Licata non avrebbe più alcun interesse a tener fermo il ricorso, poiché la summenzionata ordinanza presidenziale le avrebbe consentito di esercitare il mandato sino alla normale scadenza. Inoltre, le conclusioni del ricorso non sarebbero identiche a quelle del reclamo, che non riguardava la decisione di indire elezioni parziali. Infine, il reclamo, in quanto diretto avverso la decisione del comitato del personale 28 giugno 1984, unico atto impugnabile nella fattispecie, sarebbe tardivo e il ricorso sarebbe pertanto irricevibile.

18 La Licata ribatte al secondo argomento che il suo reclamo aveva ad oggetto la decisione di escluderla dal comitato del personale e che la decisione di indire elezioni parziali era solo la conseguenza del primo provvedimento. Peraltro, il re-

clamo non sarebbe stato tardivo, dato che la decisione modificativa in base alla quale il comitato del personale ha deciso il 28 giugno 1984 di escluderla è stata sospesa dal 31 luglio all'11 ottobre 1984.

19 Si deve innanzitutto osservare che in seguito all'ordinanza 11 giugno 1985 del presidente della terza sezione della Corte di giustizia (procedimento 146/85 R, Diezler ed altri/Comitato economico e sociale, Racc. 1985, pag. 1805), le elezioni generali del comitato del personale, che dovevano di regola svolgersi il 10 giugno 1985, sono state sospese. La Licata conserva pertanto l'interesse a non essere privata del suo mandato in seguito alla rimessa in vigore della decisione modificativa.

20 Risulta peraltro che l'oggetto del ricorso è diverso da quello del reclamo in quanto quest'ultimo non aveva ad oggetto la decisione 31 ottobre 1984 di indire elezioni parziali. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto irricevibile nella parte in cui si riferisce a detta decisione.

21 Occorre rilevare infine che, essendo la decisione modificativa stata sospesa dal 31 luglio all'11 ottobre 1984, si deve considerare sospesa durante lo stesso periodo la decisione 28 giugno 1984 adottata dal comitato del personale in base alla decisione modificativa. Il reclamo è stato quindi presentato entro il termine statutario.

22 Da quanto precede emerge che il ricorso è ricevibile solo nella parte in cui si impugna la decisione del Comitato economico e sociale 28 giugno 1984 di escludere la ricorrente dal comitato del personale.

Nel merito del ricorso

23 La Licata deduce tre mezzi a sostegno del ricorso. Essa sostiene in primo luogo che il Comitato economico e sociale ha trasgredito l'art. 6 della decisione 28 luglio 1975, n. 1896/75 A e l'art. 110 dello statuto, che gli imponevano di consultare il comitato del personale e, rispettivamente, il comitato dello statuto prima di adottare la decisione modificativa. In secondo luogo la decisione modificativa violerebbe l'art. 1, 4° comma, dell'allegato II dello statuto, in quanto impone la rappresentatività del comitato del personale per tutta la durata del suo mandato, mentre la suddetta disposizione la contemplerebbe solo con riferimento al momento dell'e-

lezione dei membri del comitato del personale. Infine, l'applicazione della decisione modificativa al caso della ricorrente violerebbe comunque il principio di irretroattività poiché al momento dell'elezione della stessa nessuna norma stabiliva che il passaggio ad altra categoria, ad altro ruolo o ad altro regime avrebbe posto fine al mandato.

24 Il Comitato economico e sociale controdeduce che il primo mezzo è infondato per quanto riguarda l'asserita omissione di consultazione del comitato del personale, poiché la decisione modificativa sarebbe stata adottata proprio su domanda di detto comitato. Esso sarebbe peraltro irricevibile nella parte in cui censura l'assenza di consultazione del comitato dello statuto, poiché questa censura non figurerebbe nell'atto introduttivo del ricorso. Il secondo mezzo sarebbe infondato poiché la condizione della rappresentatività contemplata dall'art. 1, 4° comma, dell'allegato II dello statuto varrebbe per l'intera durata del mandato. Anche il terzo mezzo sarebbe infondato, dato che la decisione modificativa ha adottato un'interpretazione della decisione 28 luglio 1975, n. 1896/75 A, che necessariamente risulterebbe dallo statuto.

25 Per quanto riguarda il primo mezzo, giustamente il Comitato economico e sociale sottolinea che la decisione modificativa è stata adottata proprio su domanda del comitato del personale. La censura relativa alla violazione dell'art. 6 della decisione 28 luglio 1975, n. 1896/75 A, è quindi infondata. Inoltre, la censura relativa all'omissione della consultazione del comitato dello statuto, prescritta dall'art. 110 dello statuto, non figura nell'atto introduttivo del ricorso ed è irricevibile dato che non è stato fatto valere nessun elemento nuovo.

26 Per quanto attiene al secondo mezzo, occorre ricordare che a tenore dell'art. 9, n. 2, dello statuto, la composizione e le modalità di funzionamento del comitato del personale sono determinate da ciascuna istituzione in conformità alle disposizioni dell'allegato II dello statuto. L'art. 1, 4° comma, di detto allegato dispone che la composizione del comitato del personale deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i ruoli di dipendenti.

27 Si deve osservare che l'art. 9, n. 2, dello statuto distingue fra la composizione e le modalità di funzionamento degli organi di natura sociale, mentre l'art. 1, 4° comma, dell'allegato II dello statuto disciplina tassativamente solo la composizione del comitato del personale. La questione della rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i ruoli durante la durata del mandato dei membri del comitato del personale rientra nelle modalità di funzionamento.

28 Ne consegue che ciascuna istituzione è libera di adottare le proprie norme in questa materia.

29 In particolare, il Comitato economico e sociale poteva validamente stabilire, nella decisione modificativa, che, oltre che nei casi già contemplati dalla decisione n. 1896/75 A, il mandato di un membro del comitato del personale, unico eletto per rappresentare una categoria, un ruolo o un regime determinati, sarebbe terminato qualora, durante il mandato stesso, il membro di cui trattasi fosse passato ad altra categoria, ad altro ruolo o ad altro regime.

30 Il secondo mezzo è quindi infondato.

31 Quanto al terzo mezzo, anche se la decisione modificativa prevede una causa di decadenza dal mandato di membro del comitato del personale che non era contemplata quando venne eletta la Licata, si deve rilevare che, per principio, la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente. L'applicazione della disposizione modificativa alla restante durata del mandato della Licata non viola pertanto il principio di irretroattività.

32 Ne consegue che il terzo mezzo è infondato.

Sulle spese

33 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Joliet Bosco Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 10 luglio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet